

pensione, e si troveranno inoltre assoggettati alle disposizioni contenute nel capo quinto, titolo ottavo, libro due del Codice penale.

Art. 7. Sono pure sciolte e definitivamente vietate in tutto lo Stato, eccettuata per ora la Savoia, le case della corporazione delle dame del Sacro Cuore di Gesù.

Art. 8. Il fabbricato dalle medesime occupato in questa capitale è definitivamente restituito all'antica sua destinazione di collegio delle provincie.

I ministri segretari di Stato sono incaricati, caduno nella parte che lo riguarda, dell'esecuzione della presente legge, che sarà pubblicata ed inserita negli atti del Governo.

Torino, il 25 agosto 1848.

EUGENIO DI SAVOIA.

V. F. MERLO.

V. DI REVEL.

V. GAZZELLI pel controllore generale.

PINELLI.

Regio decreto del 30 settembre 1848 che crea un'amministrazione di sicurezza pubblica per tutto lo Stato.

Relazione fatta a S. M. dal ministro segretario di Stato per gli affari interni.

SIRE! — Alla conservazione dell'ordine pubblico è indispensabile una magistratura che ne prevenga le violazioni; e che investigando le cause dei mali umori che s'insinuano nel corpo sociale li rimuova con appropriati rimedii, prima che la corruzione renda troppo difficile la cura.

Egli è palese che questa magistratura, chiamata fin qui con nome assai opportuno *polizia*, deve per necessità procedere per indizi e per congetture onde discernere il momento e la persona sovra cui le è mestieri di agire: nè questo processo può in tutti i suoi atti essere regolato da norme certe, fisse, invariabili; epperò in esso necessariamente debbe molto lasciarsi alla prudenza, alla sagacità dell'inquirente: dal che quell'arbitrio che, se non è affidato a chi abbia l'abitudine di una sagace e cauta induzione, di una discreta prudenza e di una profonda meditazione, genera il sospetto, la paura e l'avversione.

Ora questo potere, che per necessità non può andare soggetto a norme minute ed invariabili, venne sinora affidato a funzionari militari, i quali per le loro abitudini, e per quella stessa virtù guerriera che forma la base del loro carattere, sono di lor natura poco appropriati ad una cautelosa e minuta indagine dei fatti e delle cause di esse, e ad una discreta interpretazione delle leggi e degli ordini che si denno applicare, per cui i loro provvedimenti, quantunque giusti, per avventura vestivano agli occhi delle popolazioni l'apparenza di un despotismo, di cui cresceva l'odioso l'aspetto stesso della forza: e questa sfavorevole impressione si convertiva poi in una specie di disprezzo contro i funzionari inferiori, quasi fossero stromenti di un irragionato impero, e servissero al capriccio, non alla legge.

Da questo principalissimo vizio d'istituzione vuolsi indubitatamente derivare in gran parte il discredito in che era un'amministrazione cotanto necessaria al ben essere pubblico e privato, caduta presso quasi tutti i cittadini, e fatta segno dei più vivi richiami delle classi colte, e dell'odio profondo di quelle meno educate.

V. M. ebbe già in pensiero di portare correzione a questo male gravissimo quando distolse la polizia dal Ministero della guerra, e la riannò di nuovo al Ministero degli'interni, e quando togliendone la sopravveglianza ai comandanti militari l'affidò

agli intendenti delle provincie: ma rimasero come centro di governo nelle divisioni militari i governatori. Ora questa reliquia di un sistema che era universalmente inviso e screditato, per quanto la saviezza degli attuali governatori ne diminuisse gli inconvenienti, non può più sussistere, ed il Ministero accettando le redini del Governo assunse l'impegno di proporle alla M. V. la compiuta correzione.

A questo fine pertanto io ho l'onore di proporre alla M. V. una legge la quale definisca lo scopo vero di un'istituzione fin qui mal conosciuta ed abusata, e faccia conoscere come essa è tutta di tutela dell'ordine, della libertà, del ben essere pubblico e privato; e che quella norma che per la natura del suo ufficio non può avere minutamente e precisamente scritta nella legge, la trova nella dottrina, nella prudenza e nelle abitudini delle persone cui è commesso l'esercizio di un così geloso potere.

In questa legge V. M. vedrà che, abbandonato il nome di *polizia*, il quale si applicava ad una sola parte delle delicate funzioni che verrà ad esercitare la magistratura che propongo d'istituire, assume questa il nome di *Amministrazione di pubblica sicurezza*, il quale meglio risponde all'ampiezza di tutti quegli uffici che, conspirando al mantenimento dell'ordine pubblico, ed alla tutela delle persone, delle libertà e delle proprietà dei cittadini, conviene affidare ad uno stesso magistrato.

Vedrà come seguendo la natura diversa delle cose siensi distinte le parti ordinarie dalle parti esecutive, affidando le prime a persone che, e pel grado che occupano nella società, e negli studi fatti, e per le abitudini di legalità acquistate, e pei servizi resi allo Stato ed al pubblico, ispirino ai loro concittadini la fiducia che quel poco di arbitrio, indispensabilmente unito ad una processura di prevenzione, volgerà a tutela anzichè a danno della libertà individuale, evitando la necessità di coercizioni col prevenire o rimuovere le occasioni di delitti, e discernendo i casi in cui l'uso della coercizione potrebbe essere ingiusto o non necessario, benchè comandato dall'apparenza o dalle norme scritte: e incaricando delle seconde un corpo meritamente stimato per valore militare, per incorrotta disciplina, ed anche per civile educazione, per cui la nazione può esser certa che l'arbitrio, che non potrà nuocerle nella parte ordinativa, non potrà tampoco lederne i diritti nell'esecuzione.

La nomina degli uffiziali fu riservata come di ragione al

Governo; ma parve tuttavia che quelli i quali per le incombenze che loro affida la legge sono più a contatto della popolazione dovessero ottenere il suffragio del municipio da cui tolgono lo stipendio.

Nè è da temere che i comuni dello Stato siano per sopprimere di mal animo al carico che loro impone la creazione dei delegati mandamentali; imperocchè la spesa sarà più apparente che reale, se si ha riguardo al disposto dell'articolo 15 della legge, il quale devolve al comune una rendita, che graduata con giusta proporzione degli utili che da cotali licenze ne ricavano i concessionarii può essere di qualche rilevanza; e ad ogni modo il beneficio di avere in ciascun mandamento un ufficiale di pubblica sicurezza che abbia meritato l'onore del suffragio dagli amministratori del principale municipio farebbe pur sempre ravvisare ben leggiero un tal peso.

Resa così ragione alla M. V. delle mire che determinarono il vostro Governo nel dar opera ad un completo riordinamento di questa delicatissima amministrazione, stima ancora non inopportuno il riferire di accennare che in conseguenza dell'ordinamento stesso occorrerà di presentare all'approvazione del Parlamento nazionale un progetto di legge che innalzi il funzionario preposto all'indirizzo superiore della cosa pubblica in ogni divisione amministrativa ad una condizione pari all'importanza dello affidatogli potere, come sarà altresì necessario che il Governo si occupi di un Codice di leggi della sicurezza pubblica le quali attualmente vagano disperse in una enorme quantità di patenti, di editti, di manifesti, di istruzioni e di notificanze delle varie autorità che per lo addietro erano incaricate della polizia dello Stato, la maggior parte delle quali più non sono in armonia col sistema libero dalla M. V. nello Stato introdotto.

Ma quest'ultima dev'essere opera di meditato studio, e per quanto sia necessaria non potrebbe nè compiersi in breve, nè è di tale urgenza da sanzionarsi senza il voto del Parlamento; laddove il riordinamento dell'autorità tutoria non avrebbe potuto più a lungo protrarsi senza lasciare la libertà dei cittadini esposta ai mali dell'arbitrio da un lato, della licenza dall'altro, e pressochè nulla l'azione del Governo.

CARLO ALBERTO, ECC., ECC.

Vista la legge del 2 agosto prossimo passato, per la quale il nostro Governo fu investito di tutti i poteri legislativi ed esecutivi;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato per gli affari interni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

Art. 1. È creata per tutto lo Stato un'Amministrazione di sicurezza pubblica alla quale appartiene di vegliare e provvedere preventivamente all'ordine e all'osservanza delle leggi nell'interesse sì pubblico che privato.

Art. 2. L'Amministrazione di sicurezza pubblica è posta sotto l'immediata dipendenza del ministro segretario di Stato per gli affari interni, ed è affidata in ogni divisione amministrativa all'intendente generale, in ciascuna provincia all'intendente, nei mandamenti ai delegati, e nei comuni al sindaco.

Però nelle città capoluogo di divisione la sicurezza pubblica è affidata, sotto la immediata dipendenza dell'intendente generale, ad un questore, il quale è coadiuvato da assessori, assistiti da apparitori di pubblica sicurezza.

La giurisdizione del questore si estende a tutta la provincia.

Art. 3. In ogni capoluogo di mandamento, fuori quelli che

sono al tempo stesso capoluogo di divisione, risiede un delegato, il quale sovrapvede alla pubblica sicurezza ed eseguisce le richieste che gli sono fatte dai sindaci dei comuni che compongono il mandamento: il che però non esonera questi ultimi dal debito che loro incombe di provvedere direttamente nei casi di massima urgenza.

Qualora per l'ampiezza di un mandamento o per altre considerazioni se ne rappresentasse la convenienza, potrà essere per un solo comune nominato uno speciale delegato, quando però il comune stesso che non sia capoluogo del mandamento ne faccia la domanda e ne assuma la spesa.

I delegati che risiedono nelle città capoluogo di provincia possono essere assistiti da apparitori di pubblica sicurezza.

Art. 4. L'esecuzione degli ordini di sicurezza pubblica è specialmente commessa al corpo dei carabinieri reali.

Però nelle città capoluogo di divisione amministrativa che sono centri di maggiore popolazione un tale servizio sarà più particolarmente affidato a compagnie o a distaccamenti di carabinieri veterani.

Art. 5. I questori, gli assessori e i delegati sono nominati dal Re.

I questori sono scelti nell'ordine giudiziario.

Gli assessori, oltre all'essere laureati in leggi, devono aver fatta la pratica legale, e possibilmente un anno di volontariato in un ufficio del Pubblico Ministero.

I delegati sono scelti fra persone che abbiano per due anni almeno e con lode servito lo Stato od una pubblica amministrazione.

Gli assessori e i delegati debbono inoltre riportare il voto favorevole del Consiglio del comune in cui è fissata la loro residenza.

Art. 6. I questori che hanno grado, stipendio e divise eguali agli intendenti si dividono in due classi.

La designazione della classe è personale senza riguardo alla residenza del questore.

Art. 7. Gli assessori sono parificati in grado e stipendio ai consiglieri d'intendenza, vestono le divise già stabilite pei sotto-intendenti, e sono rispettivamente compresi nella classe stessa cui appartiene l'intendenza generale presso la quale risiedono.

Però nelle città di Torino e di Genova, oltre un assessore di prima classe, che assume il titolo di assessore-capo ed è specialmente destinato presso il questore, vi sono tre assessori di seconda classe e quattro assessori di terza classe.

Art. 8. Lo stipendio dei delegati è fissato:

A lire 1,600 per quelli dei mandamenti di seconda classe;

A lire 1,200 per quelli dei mandamenti di terza classe;

A lire 1,000 per tutti gli altri.

Dopo dieci anni di esercizio in mandamenti della medesima classe lo stipendio del delegato può essere aumentato di un quinto.

Art. 9. La nomina e l'assegnazione dello stipendio agli apparitori di pubblica sicurezza è riservata all'intendente generale, il quale provvede sulla proposta del questore o dell'intendente della provincia.

A tale impiego saranno sempre, sotto la responsabilità dell'intendente generale, destinate persone intelligenti e notoriamente oneste, che non abbiano mai soggiaciuto a procedimenti criminali, nè a condanne per debiti.

Art. 10. I carabinieri veterani continueranno ad essere parte integrale del corpo dei carabinieri reali ed a vestirne le divise. Conserveranno lo stesso soldo e soprassoldo ed i medesimi vantaggi che sono assegnati agli altri carabinieri dello stesso grado loro nel corpo; ed avranno ragione alle

stesse prerogative, preminenze e promozioni che sono agli altri carabinieri concedute.

Art. 11. Nel determinare le pensioni in caso di giubilazione, gli anni di servizio nei carabinieri veterani saranno valutati non altrimenti che gli anni scorsi nel servizio attivo del corpo.

Art. 12. I carabinieri veterani, che saranno tutti dell'arma a piedi, dipenderanno per tutto ciò che concerne la disciplina dai loro capi militari, e per ciò che riguarda il servizio di pubblica sicurezza saranno sia collettivamente che individualmente a totale disposizione degli ufficiali di sicurezza pubblica.

Art. 13. Le attribuzioni e i doveri degli assessori e dei delegati consistono essenzialmente:

1° Nel procedere a tutti gli atti giudiziari, e nel compiere le incumbenze affidate dal Codice di procedura penale e dalle altre leggi in vigore ai commissari di polizia;

2° Nel vegliare incessantemente alla conservazione dell'ordine pubblico e nel disciogliere i tumultuosi assembramenti che possono turbarlo, nei casi e modi dalla legge determinati;

3° Nel prestare aiuto e somministrare notizie ai magistrati, tribunali ed ufficiali del Pubblico Ministero inquirenti, ovvero prescriventi l'esecuzione delle loro sentenze o dei loro mandati;

4° Nell'assicurare ad ogni cittadino e a qualunque lecita riunione di essi il libero e pacifico esercizio dei loro diritti civili e politici;

5° Nel vigilare sulla pubblica salute, ragguagliando con prontezza l'autorità competente di tutto ciò che può recarvi nocimento, senza ritardare intanto quei provvedimenti che non potrebbero essere differiti se non con danno grave ed imminente;

6° Nel dare in mancanza del sindaco o di chi lo rappresenta le provvidenze di massima urgenza in caso di naufragio, incendio o diroccamento avvenuti, od anche gravemente minacciati, informandone contemporaneamente il loro superiore diretto;

7° Nell'interporre l'ufficio loro pacificatore in occasione di dissensioni insorte fra cittadini, e specialmente fra persone di un'istessa famiglia;

8° Nell'esercitare una costante ed attiva tutela verso i fanciulli abbandonati, gli indigenti infermi, od inabili al lavoro, i dementi, i furiosi, ed altre persone che abbiano diritto ad una speciale protezione, pei quali effetti corrisponderanno direttamente colle amministrazioni comunali, di pubblica beneficenza e degli ospedali, rendendone insieme informato il loro superiore immediato;

9° Nell'esplorare personalmente ed anche col mezzo di probe ed intelligenti persone i bisogni delle classi meno agiate, non che le cause del malcontento che sorgesse sovra qualunque oggetto nel pubblico, e i mezzi più appropriati a farli cessare, facendone oggetto di esatte relazioni al rispettivo capo diretto ed all'intendente od al questore della provincia;

10° Nell'indagare e suggerire come sopra i miglioramenti di qualsivoglia natura od importanza che le popolazioni, od anche i singoli cittadini ravvisino applicabili a qualunque ramo di pubblica amministrazione.

Art. 14. Devono inoltre i delegati invigilare sul buon governo delle strade comunali del rispettivo mandamento, e riferire ai sindaci e all'ufficio d'intendenza tutto ciò che può essere necessario pel miglioramento delle medesime.

Art. 15. L'amministrazione di pubblica sicurezza non ha veruna ingerenza amministrativa sugli alberghi, trattorie, caffè, osterie ed altri stabilimenti di analoga natura, che sono indistintamente posti per questo rispetto sotto la esclusiva dipendenza delle amministrazioni comunali, dalle quali si rilasciano le occorrenti licenze, esigendone a totale profitto del

comune i relativi diritti che dal Consiglio saranno fissati sulle basi da determinarsi con generale provvedimento del Governo.

Devono tuttavia gli ufficiali di pubblica sicurezza vegliare all'esatta osservanza delle discipline che i municipi prescriveranno pel regolare esercizio di cotali stabilimenti.

Art. 16. Gli ufficiali di sicurezza pubblica hanno diritto di intervenire a qualunque pubblica riunione, e di ordinarne lo scioglimento, quando a causa della stessa possa per qualunque motivo essere turbato l'ordine pubblico.

I radunati debbono sciogliersi alla prima intimazione che ne venga loro fatta dall'ufficiale di pubblica sicurezza, salvo il ricorso in via giuridica per abuso di potere.

Il rifiuto di obbedire o la resistenza all'ordine di scioglimento della riunione autorizza l'uso immediato della forza.

Art. 17. È debito dell'apparitore di pubblica sicurezza di esercitare una vigilanza non mai interrotta per scuoprire preventivamente qualunque preparativo, concerto o tentativo di reato, rendendone senza indugio consapevole l'assessore od il questore.

In caso di flagrante reato, che a termini della legge importi pena corporale, procede all'immediato arresto del colpevole, al quale effetto può richiedere la forza pubblica, e traduce immantinente l'arrestato dinanzi l'assessore o al delegato il cui ufficio è più vicino al luogo dell'arresto.

Occorrendo all'apparitore di eseguire un arresto e di invocare l'aiuto della forza pubblica, giustifica la sua qualità mostrando una medaglia, della quale dovrà sempre essere portatore, e su cui sarà impressa la leggenda dicente: *pubblica sicurezza*.

Art. 18. Il ministero di tutti indistintamente gli ufficiali di pubblica sicurezza creati colla presente legge e degli apparitori, non che degli agenti della forza pubblica a disposizione dell'Amministrazione, è assolutamente, per ciò che ha riguardo ai cittadini, gratuito. Epperò l'accettazione di qualunque retribuzione o regalo trae seco la destituzione dell'accettante, salva inoltre l'azione penale qualora nel fatto concorrano gli estremi del reato di corruzione.

Art. 19. Il rifiuto od anche la semplice omissione volontaria di compiere uno dei doveri enunciati nei primi quattro numeri dell'articolo 13 trae seco la destituzione del colpevole senza pregiudizio del procedimento criminale cui possa soggiacere a termini della legge penale.

La negligenza nell'adempimento delle obbligazioni imposte nei successivi numeri dell'articolo medesimo può dar luogo alla sospensione, od anche, a seconda dei casi, alla dimissione del colpevole.

Queste pene si applicano in via amministrativa.

Art. 20. L'assessore e il delegato che dovrà presentarsi al pubblico per esercitare un atto del proprio ministero dovrà fregiarsi di un nastro tricolore che porterà ad armacollo, ed occorrendogli di intimare un ordine qualunque parlerà sempre in nome della legge.

Art. 21. Per l'esecuzione degli ordini di sicurezza pubblica gli ufficiali che ne sono incaricati possono richiedere i corpi in servizio attuale della milizia nazionale, dei carabinieri reali e della truppa, semprechè però sia insufficiente, o non al momento disponibile quella dei carabinieri veterani.

Art. 22. In ogni comune l'ufficiale superiore di pubblica sicurezza ha sempre diritto di richiedere la forza armata della milizia nazionale e della truppa di qualunque arma, per tutto ciò che può interessare la conservazione e il ristabilimento dell'ordine pubblico.

La forza armata richiesta in iscritto per un servizio di pubblica sicurezza, mentre non cessa di essere sotto il comando

immediato de' suoi capi militari, deve senza esame eseguire le richieste dei funzionari civili, che soli ne hanno la responsabilità.

Art. 23. L'ordine gerarchico stabilito dalla presente legge fra gli ufficiali di pubblica sicurezza non impedisce che quello che è costituito nel grado minimo corrisponda col capo a tutti superiore, come non toglie che i funzionari ai quali è affidata la sicurezza pubblica nelle divisioni e nelle provincie comunichino, quando loro paia necessario, i loro ordini ai delegati, agli assessori ed ai sindaci incaricandoli direttamente dell'esecuzione.

Possono del pari, nei soli casi però straordinari, gli intendenti generali, gli intendenti e i questori commettere l'esecuzione dei loro ordini ad assessori o a delegati fuori il distretto della rispettiva residenza.

Art. 24. Sono stabiliti:

Presso le intendenze generali di prima classe, un segretario-capo, un segretario e uno scrivano;

Presso le altre intendenze generali, un segretario ed uno scrivano;

Presso le intendenze provinciali, un sotto-segretario ed uno scrivano;

Presso i questori residenti in un capoluogo di divisione di prima classe, un segretario-capo, un segretario, un sotto-segretario, uno scrivano e due volontari;

Presso i questori stabiliti nelle divisioni di seconda classe, un segretario-capo, un segretario ed uno scrivano;

Presso i questori nelle provincie appartenenti alle divisioni di terza classe, un segretario ed uno scrivano.

Presso gli assessori di pubblica sicurezza, un sotto-segretario ed uno scrivano.

Art. 25. I segretari-capi si dividono in due classi: lo stipendio per quelli di prima classe è di lire 2,400 e per quelli di seconda classe è di lire 2,000.

Il numero di quelli di prima classe non può eccedere il doppio dello stabilito per le intendenze generali della classe medesima.

I segretari sono egualmente di due classi: è assegnato a quelli di prima classe lo stipendio di lire 1,600, ed a quelli di seconda classe di lire 1,400.

Il numero dei segretari di prima classe è eguale a quello delle intendenze provinciali della classe corrispondente: tutti gli altri sono compresi nella seconda classe.

I sotto-segretari hanno lo stipendio di lire 1,200.

Lo stipendio degli scrivani è di lire 800.

I volontari ricevono annualmente una gratificazione di lire 300.

Art. 26. Sono assegnate per spese d'ufficio:

Ai questori nelle divisioni di prima classe annue lire 1,600, in quelle di seconda classe lire 1,200, ed in quelle di terza classe lire 800;

Agli assessori annue lire 400;

Ai delegati annue lire 200;

Agli assessori-capi che hanno il loro ufficio presso il questore non è dovuto verun compenso per spese.

Art. 27. L'abitazione dei questori e degli assessori dev'essere contigua al locale del rispettivo ufficio presso del quale devono essere alloggiati i distaccamenti dei carabinieri veterani.

I delegati devono similmente avere il loro ufficio unito alla rispettiva abitazione.

Art. 28. Lo stipendio, le spese d'ufficio, l'abitazione ed il locale coll'occorrente mobiglio per l'ufficio sono: quanto ai questori, a carico dell'erario dello Stato; quanto agli assessori, a carico dell'erario comunale; e quanto ai delegati, a carico dei vari comuni del mandamento, nella proporzione delle rispettive entrate risultanti dal bilancio dell'anno corrente.

L'intendente della provincia determina questo contributo sulla base predetta.

L'aumento però di stipendio previsto a favore dei delegati dall'ultimo alinea dell'articolo 8 sarà sempre a carico dello Stato.

Art. 29. In conseguenza della presente legge rimangono soppressi i Consigli divisionari di governo, la carica di governatore generale di divisione, le intendenze generali di polizia, le sotto-intendenze locali ed i commissariati e guardie di polizia, qualunque sia la denominazione di queste ultime.

Art. 30. Al ramo di servizio di sicurezza pubblica relativo ai passaporti sarà ulteriormente provveduto con separate disposizioni.

Art. 31. Gli attuali ufficiali ed altri impiegati di polizia eserciteranno interinalmente le attribuzioni determinate dal presente decreto, il quale nel resto avrà esecuzione dal giorno successivo a quello in cui ne sarà fatta la pubblicazione.

Il nostro ministro segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato al controllo generale, pubblicato ed inserito nella raccolta degli atti del Governo.

Torino, il 30 settembre 1868.

CARLO ALBERTO.

V. F. MERLO.

V. DI REVEL.

V. COLLA.

PINELLI.